



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0009048 P-4.22.25
del 25/07/2016



14515385

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati. COM (2016) 378.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti

Relazione ai sensi dell' art.6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che sostituisce la direttiva 2009/50/CE) in vigore, del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati.

Codice della proposta: COM (2016) 378 final del 9 giugno 2016

Codice interistituzionale: 2016/0176 (COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

Amministrazioni interessate: Ministero dell'Interno, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

PREMESSA: FINALITÀ E CONTESTO

La proposta, che assume la forma di una Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio e sostituisce la precedente direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati, si inserisce tra le iniziative volte a sviluppare una nuova politica sulla migrazione legale e contribuire alla strategia di crescita dell'UE, in linea con le priorità di Europa 2020. L'obiettivo dello specifico intervento è accrescere la capacità dell'UE di attirare e trattenere cittadini di paesi terzi altamente specializzati, nonché promuoverne la mobilità e la circolazione tra posti di lavoro in diversi Stati membri. A tal fine si intende colmare alcune lacune emergenti contenute nella direttiva vigente quali, ad esempio, le condizioni di ammissione restrittive e le limitate agevolazioni della mobilità all'interno dell'Unione, che hanno fortemente limitato l'uso della Carta blu UE. La proposta è complementare ad altri strumenti adottati nel settore della migrazione legale, in particolare alla direttiva 2014/66/UE sui trasferimenti intra-societari, che facilita l'ingresso e la mobilità all'interno dell'Unione di dipendenti altamente qualificati (dirigenti, personale specializzato) assunti da società di paesi terzi e temporaneamente assegnati a filiali situate nell'UE nonché alla direttiva 2016/801/UE, che disciplina l'accesso e i diritti di studenti e ricercatori. Tuttavia, rispetto alle citate direttive sono previste condizioni più favorevoli per il ricongiungimento familiare e un accesso più agevole allo status di soggiornante di lungo periodo.

RISPETTO DEI PRINCIPI DELL' ORDINAMENTO EUROPEO

1. **Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica:** In base al principio di attribuzione, l'Unione Europea può agire esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi determinati (art.5, parr.1 e 2 TUE). La presente proposta di Direttiva recante modifica della direttiva 2009/50/CE rispetta il principio di attribuzione.
2. **Rispetto del principio di sussidiarietà:** Il principio di sussidiarietà (art. 5, parr. 1 e 3 TUE) (per la competenza non esclusiva) è rispettato in quanto la modifica di una direttiva esistente può essere effettuata solo adottando una nuova direttiva.
3. **Rispetto del principio di proporzionalità:** Il principio di Proporzionalità previsto nell'art. 5 del TUE prevede che *"il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati"*. La proposta in esame risulterebbe in rapporto con la finalità perseguita, in quanto non va al di là di quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo, limitandosi a prevedere quanto necessario per realizzare uno strumento più efficace nell'attrarre talenti in Europa.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO E DELLE SUE PROSPETTIVE NEGOZIALI

Si rinvia a quanto precisato sugli effetti nell'ordinamento nazionale

C. VALUTAZIONE D'IMPATTO

1. Impatto finanziario

Non si rilevano elementi degni di nota.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale:

Si ritiene utile formulare le seguenti osservazioni, facendo riferimento ai seguenti articoli introdotti dalla proposta di modifica:

Art. 1 "Oggetto" e Art. 2 "Definizioni"

Si apprezza la nuova proposta che all'articolo 1 sostituisce la definizione di *"lavoro altamente specializzato"*, in linea con la normativa UE relativa ai lavoratori trasferiti all'interno della società, a *"lavoro altamente qualificato"*, prevista nell'attuale formulazione e che all'articolo 2 svincola il requisito del titolo di istruzione superiore da quello dell'esperienza professionale superiore attestata da almeno tre anni nel settore. Tale modifica proposta ha, infatti, il pregio di superare le incertezze applicative che hanno reso finora poco fruibile in Italia l'utilizzo di questo specifico ingresso per alte qualifiche.

Art.2, lettera l)

Viene definita "attività professionale", un'attività temporanea collegata agli interessi professionali del datore di lavoro, come la partecipazione a riunioni professionali interne ed esterne, a conferenze e seminari, la negoziazione di accordi commerciali, le attività di vendita o marketing, le revisioni contabili interne o per clienti, la ricerca di opportunità professionali, la partecipazione ad una formazione.

Al riguardo, sarebbe preferibile una elencazione maggiormente esaustiva, se non tassativa, delle "attività professionali" che possono essere eseguite dal titolare di Carta blu UE per un periodo massimo di 90 giorni. Ciò per evitare eccessive difformità nel recepimento della Direttiva da parte degli SM, tenuto conto anche del fatto che la nozione di "attività professionale" incide sulla mobilità tra gli Stati (art.19).

Art. 5 "Criteri di ammissione" par.1

Il cittadino di un paese terzo che chiede la Carta blu UE: presenta un contratto di lavoro valido [etc.]

Per esigenze di coordinamento del testo e per maggiore chiarezza, si richiede di riformulare la norma in:

"Fatto salvo l'articolo 9 paragrafo 1, il cittadino di un paese terzo che chiede la Carta blu UE: presenta un contratto di lavoro valido [etc.]". L'articolo 9 rimanda, infatti, agli SM la possibilità di consentire che la domanda possa essere presentata anche dal datore di lavoro, in alternativa al cittadino di un paese terzo. Il sistema informativo operante in Italia presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione è basato sull'istanza del datore di lavoro e non del cittadino.

Art. 5, par. 2

In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, la retribuzione annuale lorda come calcolata in base alla retribuzione mensile o annuale specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non è inferiore alla soglia di retribuzione stabilita e pubblicata a tal fine dagli Stati membri. La soglia di retribuzione fissata dagli Stati membri corrisponde almeno a 1,0 volte, ma non a più di 1,4 volte, la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.

Su tale articolo si esprimono perplessità sulla scelta di tale criterio di ammissione, a causa della difficoltà di stabilire una media delle retribuzioni riguardanti i lavori altamente specializzati.

Art. 6 "Motivi di rifiuto" e Art. 7 "Revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE"

I motivi riportati negli articoli sono simili a quanto previsto dalle direttive stagionali e trasferimento di lavoratori all'interno delle società.

Preoccupazione e riserva con riferimento ai limiti posti allo SM, sulla possibilità di procedere all'esame della situazione del mercato del lavoro, come attualmente previsto dalla direttiva vigente, solo in presenza di gravi perturbazioni, limitate ad una regione del territorio con elevato livello di disoccupazione, previa notifica motivata alla Commissione.

Art. 12 "Datori di lavoro riconosciuti"

Questo articolo riporta il sistema dei "Protocolli d'intesa tra Ministero Interno, Lavoro e determinate categorie di datori di lavoro" già in vigore nella nostra legislazione (art. 27-quater, comma 8 del d. lgs. 286/98). In particolare si tratta di un'agevolazione nella procedura di richiesta di nulla osta, sostituita da una mera comunicazione della proposta di contratto di soggiorno. Con il Protocollo i datori garantiscono la sussistenza dei requisiti in esso previsti. La documentazione richiesta è, comunque, presentata nel momento di sottoscrizione del contratto di soggiorno, presso lo Sportello Unico, quando il lavoratore entra nel territorio nazionale.

Art. 13 "Accesso al mercato del lavoro" par. 2

"Fatti salvi i criteri di ammissione di cui all'articolo 5, i titolari di una Carta blu UE possono esercitare un'attività autonoma in parallelo all'attività subordinata altamente specializzata."

Si richiede di riformulare la norma in *"Fatti salvi i criteri di ammissione di cui all'articolo 5, i titolari di una Carta blu UE possono esercitare un'attività autonoma in parallelo all'attività subordinata altamente specializzata, in conformità alle procedure previste dalla legislazione nazionale"*

L'aggiunta si rende necessaria perché il lavoratore altamente specializzato, se intende esercitare in parallelo un'attività autonoma, deve comunque rispettare le regole previste dall'ordinamento per l'esercizio di quest'ultima (ad es., apertura di partita IVA etc.).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stefano', written in a cursive style.

Biasini Roberto

Da: Segretariato Div 3 <SegretariatoDiv3@lavoro.gov.it>
Inviato: venerdì 22 luglio 2016 15:28
A: info attive; Biasini Roberto
Cc: Segretariato Generale; Nucleo Valutazione UE; Segreteria Gabinetto
Oggetto: Relazione Com (2016) 378 final del 9 giugno 2016
Allegati: relazione.pdf; tabella 378.pdf

Contr. completamento: Completare
Stato contrassegno: Contrassegnato

Prot.n. 31/0005902 del 22.07.2016

Si invia in allegato - unitamente alla richiesta tabella di corrispondenza - la relazione sulla proposta in oggetto di cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risulta essere Amministrazione con competenza prevalente. Si precisa, che la Relazione è stata formulata dal referente per l'informazione qualificata sulla base del contributo pervenuto dalla competente Direzione Generali e la tabella di corrispondenza è stata ovviamente redatta per la sola parte di competenza della scrivente Amministrazione. Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Dott.ssa Silvia Maria Lagonegro
Referente per l'informazione qualificata
Dirigente responsabile
Div. III del Segretariato Generale
Via Veneto 56
00187 Roma
tel. 0648161460
fax. 0648161556
SegretariatoDiv3@lavoro.gov.it

<p>Testo proposta Direttiva del parlamento e del consiglio europeo sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati</p> <p>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>Articolo 1</p> <p>Oggetto</p> <p>La presente direttiva stabilisce:</p> <p>a) le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri, e i diritti, dei cittadini di paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente specializzato e dei loro familiari;</p> <p>b) le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari di cui alla lettera a), in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE.</p>	<p>Norma nazionale vigente</p> <p>Testo decreto legislativo n. 286/1998 (TUI)</p> <p>Articolo 27-quater</p> <p>Articolo 9-ter</p>	<p>Commento</p> <p>Si apprezza la nuova proposta che all'articolo 1 sostituisce la definizione di "lavoro altamente specializzato", in linea con la normativa UE relativa ai lavoratori trasferiti all'interno della società, a "lavoro altamente qualificato", prevista nell'attuale formulazione e che all'articolo 2 svincola il requisito del titolo di istruzione superiore da quello dell'esperienza professionale superiore attestata da almeno tre anni nel settore. Tale modifica proposta ha, infatti, il pregio di superare le incertezze applicative che hanno reso finora poco fruibili in Italia l'utilizzo di questo specifico ingresso per alte qualifiche.</p>
<p>Articolo 2</p> <p>Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> <p>a) "cittadino di un paese terzo": chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del trattato;</p> <p>b) "lavoro altamente specializzato", il lavoro della persona che:</p> <p>..... nello Stato membro interessato è tutelata in quanto lavoratore dal diritto nazionale del lavoro o in conformità alla prassi nazionale, indipendentemente dal rapporto giuridico, al fine di esercitare un lavoro reale ed effettivo per conto</p>		

5

<p>o sotto la direzione di un'altra persona.</p> <p>è retribuita e</p> <p>possiede la competenza necessaria, suffragata da qualifiche professionali superiori;</p> <p>e. "Carta blu UE": il permesso di soggiorno recante il termine "Carta blu UE" che consente al titolare di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro ai sensi della presente direttiva;</p> <p>d. "primo Stato membro": lo Stato membro che per primo concede una Carta blu UE a un cittadino di un paese terzo;</p> <p>e. "secondo Stato membro": lo Stato membro, diverso dal primo Stato membro, in cui il titolare della Carta blu UE intende esercitare o esercita il diritto alla mobilità ai sensi della presente direttiva;</p> <p>f. "familiari": i cittadini di paesi terzi come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE;</p> <p>g. "qualifiche professionali superiori", qualifiche attestate da titoli d'istruzione superiore o competenze professionali superiori;</p> <p>h. "titoli d'istruzione superiore", qualsiasi diploma, certificato o altro titolo di qualifica formale rilasciato da un'autorità competente che attesti il completamento di un'istruzione superiore post-secondaria o di un ciclo d'istruzione terziaria equivalente, ossia di un insieme di corsi offerti da un istituto d'istruzione riconosciuto come istituto d'istruzione superiore o istituto d'istruzione terziaria equivalente dallo Stato in cui è situato, in cui gli studi necessari per ottenere i detti titoli hanno durata almeno triennale e corrispondono almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 del quadro europeo delle qualifiche, conformemente alla legislazione nazionale;</p> <p>i. "competenze professionali superiori", competenze attestate da almeno tre anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiore, pertinenti nella professione o nel settore specificato nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro;</p>	<p>Articolo 27-quater</p> <p>Comma 1 [...] stranieri [...] che sono in possesso:</p> <p>a) del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;</p>	
---	---	--

<p>j. "esperienza professionale", l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione;</p> <p>k. "professione regolamentata", una professione regolamentata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;</p> <p>l. "attività professionale", un'attività temporanea collegata agli interessi professionali del datore di lavoro, come la partecipazione a riunioni professionali interne ed esterne, a conferenze e seminari, la negoziazione di accordi commerciali, le attività di vendita o marketing, le revisioni contabili in nome o per clienti, la ricerca di opportunità professionali, la partecipazione ad una formazione;</p> <p>m. "protezione internazionale", la protezione di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>	<p>b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate.</p>	<p><i>(l) attività professionale:</i> Si richiede che venga formulata una elencazione maggiormente esaustiva, se non tassativa, delle "attività professionali" che possono essere eseguite dal titolare di Carta blu UE per un periodo massimo di 90 giorni. Ciò per evitare eccessive difformità nel recepimento della Direttiva da parte degli SM, tenuto conto anche del fatto che la nozione di "attività professionale" incide sulla mobilità tra gli Stati (art. 19).</p>
<p><i>Articolo 3</i></p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente specializzato.</p> <p>2. La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi:</p> <p>(a) che chiedono protezione internazionale e sono in attesa di una decisione sul loro status o che sono beneficiari di protezione temporanea in conformità alla direttiva 2001/55/CE¹ del Consiglio in uno Stato membro;</p>	<p>Articolo 27-quater</p> <p>Comma 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica:</p> <p>a) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche se soggiornanti in altro Stato membro;</p> <p>b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;</p> <p>c) agli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 1, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.</p> <p>Articolo 27-quater</p> <p>Comma 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli stranieri:</p> <p>a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;</p>	

¹ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

<p>(b) che chiedono protezione in base alla legislazione nazionale, ad obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro e sono in attesa di una decisione sul loro status, o che sono beneficiari di protezione in base alla legislazione nazionale, ad obblighi internazionali o alla prassi dello Stato membro;</p>	<p>b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1° dicembre 2005, così come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;</p>	
<p>(c) che chiedono di soggiornare in uno Stato membro in qualità di ricercatori ai sensi della direttiva 2016/801/CE per svolgere un progetto di ricerca;</p>	<p>c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;</p>	
<p>(d) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo UE in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2003/109/CE ed esercitano il loro diritto di soggiornare in un altro Stato membro per svolgere un'attività economica subordinata o autonoma;</p>	<p>d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alla direttiva 2004/38/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, così come recepita dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;</p>	
<p>(e) che entrano in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti, ad eccezione dei cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³;</p>	<p>e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato; f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;</p>	
<p>(f) che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro in qualità di lavoratori stagionali ai sensi della direttiva 2014/36/UE del Parlamento</p>	<p>g) che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali; h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i), in conformità alla direttiva 96/71/CE, del</p>	

³ Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 1).

5

<p>europeo e del Consiglio³;</p> <p>(g) la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;</p> <p>(h) che rientrano nell'ambito della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ finché sono distaccati sul territorio dello Stato membro interessato;</p> <p>(i) che, in virtù di accordi conclusi tra l'Unione e i suoi Stati membri e paesi terzi, godono di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione.</p> <p>3. La presente direttiva fa salvi eventuali accordi, tra l'Unione e i suoi Stati membri o tra gli Stati membri e uno o più paesi terzi, che prevedano elenchi di professioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva al fine di garantire assunzioni etiche in settori che soffrono di carenza di personale, proteggendo le risorse umane nei paesi in via di sviluppo firmatari di tali accordi.</p> <p>4. Gli Stati membri non rilasciano permessi diversi dalla Carta blu UE ai cittadini di paesi terzi ai fini dell'esercizio di un lavoro altamente specializzato.</p>	<p>Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2006, così come recepita dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;</p> <p>i) che in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;</p> <p>l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.</p>	
--	--	--

³ Direttiva 2001/4/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali (GU L 94, del 28.3.2014, pag. 375).

⁴ Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

Articolo 4
Disposizioni più favorevoli

1. La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli:
 - (a) del diritto dell'Unione, inclusi gli accordi bilaterali o multilaterali tra l'Unione, o l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra;
 - (b) di accordi bilaterali o multilaterali già conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi prima della data di entrata in vigore della presente direttiva.
2. La presente direttiva fa salva la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli rispetto agli articoli 10, 14, 15, 16 e all'articolo 17, paragrafo 5

Capo II Criteri di ammissione, rifiuto e revoca

Art. 5

Criteri di ammissione

1. Il cittadino di un paese terzo che chiede la Carta blu UE:
 - (a) presenta un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legislazione nazionale, un'offerta vincolante di lavoro per svolgere un lavoro altamente specializzato avente durata di almeno sei mesi nello Stato membro interessato;
 - (b) presenta per le professioni regolamentate, un documento attestante il rispetto dei requisiti prescritti dalla legislazione nazionale per l'esercizio, da parte dei cittadini dell'Unione, della professione regolamentata specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di

Articolo 27-quater

Comma 5. Il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 deve indicare, a pena di rigetto della domanda:

- a) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore, come indicata al comma 1, lettera a);
- b) il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, come indicati al comma 1, lettera a), posseduti dallo straniero;
- c) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato

Par. 1

Per esigenze di coordinamento del testo e per maggiore chiarezza, si richiede di riformulare la norma in:
 "Fatto salvo l'articolo 9 paragrafo 1, il cittadino di un paese terzo che chiede la Carta blu UE: presenta un contratto di lavoro valido [etc.]. L'articolo 9 rimanda, infatti, agli SM la possibilità di consentire che la domanda possa essere presentata anche dal datore di lavoro, in alternativa al cittadino di un paese terzo. Il sistema informativo operante in Italia presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione è basato sull'istanza del datore di lavoro e non del cittadino.

<p>lavoro secondo la legislazione nazionale;</p> <p>(c) presenta, per le professioni non regolamentate, documenti attestanti qualifiche professionali superiori;</p> <p>(d) esibisce un documento di viaggio valido secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e, se richiesto, una domanda di visto o un visto valido o, se del caso, un permesso di soggiorno valido o un visto nazionale valido per soggiorno di lunga durata;</p> <p>(e) dimostra di disporre o, se previsto dalla legislazione nazionale, di avere fatto richiesta di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato, per i periodi in cui non dispone di una copertura assicurativa di questo tipo né di prestazioni corrispondenti commesse al contratto di lavoro o in virtù di esso.</p>	<p>dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.</p>	
<p>2. In aggiunta alle condizioni di cui al paragrafo 1, la retribuzione annuale lorda come calcolata in base alla retribuzione mensile o annuale specificata nel contratto di lavoro o nell'offerta vincolante di lavoro non è inferiore alla soglia di retribuzione stabilita e pubblicata a tal fine dagli Stati membri. La soglia di retribuzione fissata dagli Stati membri corrisponde almeno a 1,0 volte, ma non a più di 1,4 volte, la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato.</p>		<p>Art 5, par. 2: Su tale articolo si fa riserva di un'approfondita valutazione. Al momento si esprimono perplessità sulla scelta di tale criterio di ammissione, a causa della difficoltà di stabilire una media delle retribuzioni riguardanti i lavori altamente specializzati.</p>
<p>3. Gli Stati membri esigono che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dalle leggi applicabili, dai contratti collettivi o dalle prassi nei pertinenti settori occupazionali per i posti di lavoro altamente specializzati.</p> <p>4. In deroga al paragrafo 2, e ai fini dell'occupazione in professioni che necessitano particolarmente di lavoratori cittadini di paesi terzi e che appartengono ai gruppi principali 1 e 2 della JSCO, la soglia di retribuzione corrisponde all'80 per cento della soglia di retribuzione</p>		

fiissata dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 2.

5. In deroga al paragrafo 2, e per i cittadini di paesi terzi che hanno conseguito un titolo di istruzione superiore al massimo tre anni prima della presentazione della domanda di Carta blu UE, la soglia di retribuzione corrisponde all'80 per cento della soglia di retribuzione fissata dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 2. Il termine di tre anni si applica nuovamente dopo il conseguimento di ciascun livello di titoli di studio superiori.

La soglia di retribuzione di cui al primo comma del presente paragrafo si applica ogni qualvolta una domanda di Carta blu UE o un rinnovo siano presentati durante detto periodo di tre anni. Se la Carta blu UE rilasciata durante il periodo di tre anni è rinnovata dopo il termine del periodo di tre anni, si applica la soglia di retribuzione di cui al paragrafo 2. Tuttavia, nel caso in cui la prima Carta blu UE emessa durante il periodo di tre anni sia stata rilasciata per meno di 24 mesi, la soglia minima di retribuzione di cui al primo comma del presente paragrafo si applica all'atto del primo rinnovo.

5. Gli Stati membri facilitano la convalida e il riconoscimento di documenti che attestino il possesso di qualifiche professionali superiori a norma del paragrafo 1, lettera c).

7. Gli Stati membri respingono le domande di cittadini di paesi terzi che sono ritenuti una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

8. Gli Stati membri possono esigere che il cittadino di un paese terzo interessato indichi il proprio indirizzo sul loro territorio.

Se il diritto nazionale di uno Stato membro prevede l'obbligo di indicare un indirizzo alla presentazione della domanda e se il cittadino di un paese terzo interessato non conosce ancora il proprio indirizzo futuro, gli Stati membri accettano un indirizzo temporaneo. In tal caso, il cittadino di un paese terzo indica il proprio indirizzo

permanentemente al più tardi al rilascio della Carta blu UE, a norma dell'articolo 8.

articolo 6

Motivi di rifiuto

1. Gli Stati membri rifiutano la domanda di Carta blu UE nei seguenti casi:
 - (a) il richiedente non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5;
 - (b) i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi.

Articolo 27-quater

Comma 9. Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti di cui al comma 5 sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. Le revoche del nulla osta sono comunicate al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici

Articolo 27-quater

Comma 12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:

- a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
- c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;
- d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.

Articolo 27-quater

Comma 7. Il rilascio del nulla osta al lavoro è subordinato al preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4 (comma abrogato dalla L. 99/2013 e sostituito con il comma 2 dello stesso art. 22).

I motivi riportati negli articoli sono simili a quanto previsto dalle direttive stagionali e trasferimento di lavoratori all'interno delle società.
Preoccupazione e riserva con riferimento ai limiti posti allo SM, sulla possibilità di procedere all'esame della situazione del mercato del lavoro, come attualmente previsto dalla direttiva vigente, solo in presenza di gravi perturbazioni, limitate ad una regione del territorio con elevato livello di disoccupazione, previa notifica motivata alla Commissione.

2.

Qualora il mercato del lavoro sia soggetto a gravi perturbazioni che possono essere limitate a una determinata regione del territorio nazionale, come un alto livello di disoccupazione in una professione o un

<p>setore determinati, gli Stati membri hanno facoltà di verificare se i posti vacanti in questione possano essere coperti da forza lavoro nazionale o dell'Unione, da cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in tale Stato membro e che fanno già parte del mercato del lavoro interno in virtù della legislazione nazionale o dell'Unione, o da soggiornanti di lungo periodo UE che intendono trasferirsi in detto Stato membro per svolgere un'attività professionale altamente specializzata, conformemente al capo III della direttiva 2003/109/CE.</p> <p>Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'intenzione di condurre tale verifica, che può essere limitata a una determinata regione del suo territorio, in merito a una professione o un settore determinati, relativamente a cittadini di paesi terzi provenienti da paesi terzi per i successivi 12 mesi, e le comunica tutti i motivi che giustificano tale decisione. Per ciascuna proroga di 12 mesi, lo Stato membro interessato trasmette una nuova notifica giustificata.</p> <p>Gli Stati membri possono respingere una domanda di Carta blu UE nei seguenti casi:</p> <p>(c) il datore di lavoro non ha rispettato i propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;</p> <p>(d) l'impresa del datore di lavoro è in corso di liquidazione o è stata liquidata conformemente al diritto nazionale in materia di insolvenza o non è svolta alcuna attività economica; oppure</p> <p>(e) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, o a causa di lavoro non dichiarato o occupazione illegale ai sensi della</p>	<p>2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa</p> <p>Comma 10. Il nulla osta al lavoro è altresì rifiutato se il datore di lavoro risulta condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:</p> <p>a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;</p> <p>b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis codice penale;</p> <p>c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12.</p>	
---	--	--

⁵ Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24).

legislazione nazionale.

4. Gli Stati membri possono respingere una domanda di Carta blu UE al fine di garantire assunzioni etiche in settori con carenza di lavoratori qualificati nei paesi di origine.
5. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di respingere una domanda tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.

Articolo 7

Revoca o mancato rinnovo della Carta blu UE

1. Gli Stati membri revocano o rifiutano di rinnovare la Carta blu UE nei seguenti casi:
- (a) la Carta blu UE o i documenti presentati sono stati ottenuti con la frode, falsificati o manomessi;
 - (b) il cittadino di un paese terzo non è più in possesso di un contratto di lavoro valido per un posto di lavoro altamente specializzato o delle qualifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), o la sua retribuzione non soddisfa più la soglia di retribuzione di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4 o 5, secondo i casi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14.
2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo della Carta blu UE rilasciata a norma della presente direttiva in ciascuno dei casi seguenti:
- (c) per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica;
 - (d) il datore di lavoro non ha rispettato, se del caso, i

Comma 12. Il permesso di soggiorno non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato ovvero, nel caso sia stato concesso, è revocato nei seguenti casi:

- a) se è stato ottenuto in maniera fraudolenta o è stato falsificato o contraffatto;
- b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico o se soggiorna per fini diversi da quelli per cui lo stesso ha ottenuto il nulla osta ai sensi del presente articolo;
- c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13;
- d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.

(vedi sopra - come art. 6)
I motivi riportati negli articoli sono simili a quanto previsto dalle direttive stagionali e trasferimento di lavoratori all'interno delle società.
Preoccupazione e riserva con riferimento ai limiti posti allo SM, sulla possibilità di procedere all'esame della situazione del mercato del lavoro, come attualmente previsto dalla direttiva vigente, solo in presenza di gravi perturbazioni, limitate ad una regione del territorio con elevato livello di disoccupazione, previa notifica motivata alla Commissione.

4

<p>propri obblighi giuridici in materia di sicurezza sociale, fiscalità, diritti dei lavoratori o condizioni di lavoro;</p> <p>(e) non sono più soddisfare le condizioni previste dalle leggi applicabili, dai contratti collettivi o dalle prassi nei pertinenti settori occupazionali per lavori altamente specializzati;</p> <p>(f) il cittadino di un paese terzo non ha comunicato le modifiche di cui all'articolo 13, paragrafo 1, se del caso, e all'articolo 14, paragrafo 3;</p> <p>(g) il cittadino di un paese terzo non è più in possesso di un documento di viaggio valido;</p> <p>(h) il cittadino di un paese terzo non soddisfa le condizioni di mobilità di cui al presente capo o si avvale ripetutamente in modo abusivo delle disposizioni in materia di mobilità di cui al presente capo.</p> <p>Se una Carta blu UE è revocata o non viene rinnovata in base al paragrafo 2, lettera e), prima di revocare o non rinnovare la Carta blu UE gli Stati membri fissano un termine ragionevole che consenta al cittadino di un paese terzo interessato di ottenere e presentare un documento di viaggio valido.</p> <p>3. La mancanza della comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o all'articolo 14, paragrafo 3, non è considerata un motivo sufficiente per revocare o non rinnovare la Carta blu UE se il titolare dimostra che la comunicazione non è pervenuta alle autorità competenti per motivi indipendenti dalla sua volontà.</p> <p>4. Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi decisione di revocare una Carta blu UE o rifiutarne il rinnovo tiene conto delle circostanze specifiche del caso e rispetta il principio di proporzionalità.</p>		
<p><i>Articolo 8</i></p>		

5

Carta blu UE

1. La Carta blu UE è rilasciata se il cittadino di un paese terzo soddisfa i criteri di cui all'articolo 5 e se non vi sono motivi di rifiuto a norma dell'articolo 6.

Se uno Stato membro rilascia solo permessi di soggiorno sul suo territorio e il cittadino di un paese terzo soddisfa tutte le condizioni di ammissione previste dalla presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede a rilasciarli il visto richiesto.

2. Gli Stati membri stabiliscono un periodo standard di validità della Carta blu UE, che è di almeno 24 mesi. Se il contratto di lavoro copre un periodo più breve, la Carta blu UE è rilasciata almeno per la durata del contratto di lavoro più tre mesi. In caso di rinnovo della Carta blu UE, il suo periodo di validità è di almeno 24 mesi.

3. La Carta blu UE è rilasciata dalle autorità competenti degli Stati membri secondo il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Conformemente alla lettera a), punto 7.5-9, dell'allegato di tale regolamento, gli Stati membri indicano sulla Carta blu UE le condizioni di accesso al mercato del lavoro di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva. Gli Stati membri inseriscono la dicitura "Carta blu UE" nel campo "tipo di permesso" del permesso di soggiorno.

Commia II.

Al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento di attività lavorative è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 8, recante la dicitura "Carta blu UE", nella rubrica "tipo di permesso". Il permesso di soggiorno è rilasciato, a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.

<p>4. Quando uno Stato membro rilascia una Carta blu UE a un cittadino di un paese terzo al quale ha concesso protezione internazionale, inserisce la seguente annotazione nella Carta blu UE di detto cittadino di un paese terzo, nel campo "annotazioni": "Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] in data [data]". Quando tale Stato membro revoca la protezione internazionale di cui gode il titolare della Carta blu UE, rilascia, se del caso, una nuova Carta blu UE che non contiene tale annotazione.</p>		
<p>5. Se la Carta blu UE è rilasciata da uno Stato membro a un cittadino di un paese terzo beneficiario di protezione internazionale in un altro Stato membro, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE vi inserisce l'annotazione "Protezione internazionale concessa da [nome dello Stato membro] in data [data]".</p> <p>Prima di inserire tale annotazione, lo Stato membro notifica il rilascio della Carta blu UE allo Stato membro da menzionare nell'annotazione e chiede a quest'ultimo di comunicargli se il titolare della Carta blu UE benefici ancora della protezione internazionale. Lo Stato membro indicato nell'annotazione risponde entro un mese dal ricevimento della richiesta di informazione. Se la protezione internazionale è stata revocata con decisione definitiva, lo Stato membro che rilascia la Carta blu UE non inserisce l'annotazione di cui sopra.</p>		

<p>Se, in linea con gli strumenti internazionali o la legislazione nazionale applicabili, la responsabilità per la protezione internazionale del titolare della Carta blu UE è stata trasferita allo Stato membro dopo che questo ha rilasciato la Carta blu UE a norma del primo comma, tale Stato membro modifica opportunamente l'annotazione entro tre mesi dal trasferimento.</p> <p>5. Durante il periodo di validità, la Carta blu UE autorizza il titolare a:</p> <p>(a) entrare, rientrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che rilascia la Carta blu UE;</p> <p>(b) godere dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Domande di ammissione</i></p> <p>1. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di Carta blu UE debbano essere presentate dal cittadino di un paese terzo o dal datore di lavoro. Gli Stati membri possono anche consentire che la domanda sia presentata indifferentemente dall'una o dall'altra parte.</p> <p>2. La domanda è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino di un paese terzo interessato soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere</p>	<p>Articolo 27-quater</p> <p>Comma 4. La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22, fatte salve le specifiche prescrizioni previste dal presente articolo</p>	